

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "F. CILEA" REGGIO CALABRIA
Via Aschenez Prolungamento n. 1 – Reggio Calabria
PEC conservatoriocilea@pec.it – PEO cmreggiocalabria@gmail.com

Prot. n.2742/F11-b

Reggio Calabria,16/05/2020

Al personale Tecnico - Amministrativo

Alla RSU del conservatorio

Al RSPP del Conservatorio

Indirizzi mail

All'albo Pretorio on-line

Al Sito web del Conservatorio

**Sez amministrazione trasparente-
Provvedimenti Organi di indirizzo politico**

Oggetto: Regolamentazione modalità prestazione lavorativa personale tecnico-amministrativo periodo dal 18 maggio al 31 luglio 2020 - Emergenza COVID-19, cd. Fase 2

II PRESIDENTE

Vista la Legge n. 508/1999 che riconosce alle Istituzioni AFAM autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile;

Visto lo Statuto d'Autonomia del Conservatorio approvato dal M.I.U.R. con Decreto Direttoriale n. 1516 del 15 giugno 2017;

Richiamati i precedenti atti adottati dalla scrivente, come di seguito indicati:

- Decreto prot. n. 1639/F11-a del 20/03/2020 con il quale, per la grave emergenza COVID-19 in corso e in virtù dei provvedimenti governativi ivi dettagliatamente citati, è stata disposta la chiusura temporanea del Conservatorio per il periodo 21 marzo – 05 aprile 2020, nonché è stato previsto che il personale amministrativo tutto renda la prestazione lavorativa in modalità agile attraverso l'utilizzo di strumenti informatici nella propria disponibilità (fatte salve le espresse riserve) e che il personale coadiutore, stante l'impossibilità al ricorso al lavoro agile per la peculiarità delle loro mansioni, sia esentato dal servizio ai sensi dell'art. 87, comma 3, del D.L. n. 18/2020;

- Decreto prot. n. 1850 del 02/04/2020 con il quale - in ottemperanza al D.P.C.M. del 01 aprile 2020 con cui l'efficacia di tutte le misure restrittive e di contenimento disposte con i precedenti DPCM dell'08, 09, 11 e 22 marzo 2020 erano state prorogate fino al 13 aprile 2020 – è stata prorogata la chiusura temporanea della sede del Conservatorio di Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria fino al 13 aprile 2020, fatti salvi nuovi successivi provvedimenti;
- Decreto prot. n.2100/F11-b del 11/04/2020 con il quale - in ottemperanza al D.P.C.M. del 10/04/2020 con cui era stata prorogata fino al 3 maggio 2020 l'efficacia di tutte le misure restrittive e di contenimento disposte con i precedenti DPCM dell'08, 09, 11, 22 marzo 2020 e 01.04.2020– è stata prorogata la chiusura temporanea della sede del Conservatorio di Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria fino al 03 maggio 2020, fatti salvi nuovi successivi provvedimenti;
- Decreto prot. n. 2506/F11-b del 30/04/2020, con il quale – in ottemperanza al D.P.C.M. 26/04/2020 e, in particolare, all'art. 1 lettere k), n), gg), hh), e l'art. 8, con il quale sostanzialmente, per quanto d'interesse, le misure restrittive e di contenimento già prorogate con il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 sono state ulteriormente prorogate dal 04 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020 – è stata prorogata la chiusura temporanea della sede del Conservatorio di Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria fino al 17 maggio 2020, fatti salvi nuovi successivi provvedimenti;

Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 70 del 17-03-2020 ed entrato in vigore in pari data, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” ed, in particolare, l'art. 87 rubricato “*Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali*”, che per la parte d'interesse recita:

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Vista la Direttiva n. 3/2020 del 04.05.2020 emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione con la quale, per quanto attiene lo svolgimento della prestazione lavorativa nell'ambito della cd. fase 2 della situazione epidemiologica (fatte salve successive disposizioni governative), è stato

previsto che le Pubbliche Amministrazioni continuino a lavorare, ai sensi dell'art. 87 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, prevalentemente in modalità agile, riprendendo, o intensificando a seconda dei casi, tuttavia – anche solo per alcune giornate – l'attività lavorativa in sede per l'espletamento di quelle attività indifferibili o comunque da rendere in presenza al fine di assicurare il necessario supporto alla ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali, di modo tra l'altro che sia garantita la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti amministrativi, definendo modalità di gestione del personale duttili e flessibili;

Vista la nota prot. n. 798 del 04.05.2020 emanata dal Ministro dell'Università e la Ricerca con la quale, tra l'altro, è indicato che nell'ambito della fase epidemiologica cd. 2 (fino ad agosto 2020) le attività amministrative dovranno sostanzialmente svolgersi in **modalità mista**, ossia attraverso il ricorso al **lavoro agile** (che l'art. 87 del D.L. n. 18/2020 ha previsto come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019) e al **lavoro in presenza** per le *“attività strettamente necessarie, mantenendo comunque, attraverso i sistemi digitali, un livello di servizio adeguato al funzionamento delle attività”*, attribuendo ad ogni modo alle singole Istituzioni, nell'esercizio della propria autonomia, la possibilità di disciplinare in concreto le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa per rispondere al meglio alle proprie specifiche esigenze (territoriali, di contesto, didattiche, infrastrutturali, di numerosità del personale);

Richiamato il proprio decreto prot. n. 2694 del 14/05/2020 con il quale sono stati già definiti i giorni della prossima settimana in cui il personale tecnico – amministrativo dovrà svolgere attività lavorativa in sede, con l'individuazione altresì delle unità di personale interessate dal provvedimento stesso;

Atteso che il Presidente del Consiglio non ha emanato ulteriori D.P.C.M. dopo quello del 26/04/2020;

Visto il Comunicato Stampa del 16/05/2020, pubblicato sul sito del *Governo Italiano- Presidenza del Consiglio dei Ministri*, relativo al Consiglio dei Ministri n. 46 tenutosi in data 15/05/2020, con il quale si riferisce che il Governo ha approvato un Decreto Legge che disciplina, per il periodo 18 maggio – 31 luglio 2020, gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali, rinviando per queste ultime, in particolare, alle *“Linee guida”* adottate dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

Viste le *“Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività economiche, produttive e ricreative”* adottate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome in data 15/05/2020 in accordo con il Governo;

Considerato che il DVR del Conservatorio è in fase di integrazione con le procedure di sicurezza COVID-19;

Sentito il Direttore del Conservatorio;

DECRETA

Quanto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 1 Di disporre che a **decorrere dal 18 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020** - fatti salvi futuri provvedimenti legislativi, governativi, ministeriali, regionali o degli altri enti locali di competenza,

nonché fatti salvi futuri provvedimenti disposti dalla scrivente nell'ambito dell'autonomia attribuita alle Istituzioni AFAM dalle vigenti norme di legge – il **personale amministrativo** del Conservatorio **renderà la propria prestazione lavorativa in modalità mista**, ossia alcuni giorni della settimana con ricorso al lavoro agile (che l'art. 87 del D.L. n. 18/2020 ha previsto come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019) e altri giorni della settimana, che verranno individuati settimanalmente con apposito decreto della scrivente, con il lavoro in presenza per l'espletamento di tutte quelle attività indifferibili o comunque necessarie al fine di garantire un adeguato livello di funzionamento amministrativo-didattico dell'Istituzione, **tenendo conto in particolare delle statuizioni che verranno assunte dal Direttore e dal Consiglio Accademico in ordine all'espletamento delle lezioni e degli esami degli studenti.**

Art. 2 Di disporre che a **decorrere dal 18 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020** - fatte salve tutte le riserve di cui all'articolo 1 del presente decreto - il **personale coadiutore** del Conservatorio, nei giorni in cui il personale amministrativo o il personale docente svolgeranno attività lavorativa in presenza, oppure nel caso di eventuali altre esigenze dell'Istituzione (ad esempio laddove delle ditte private debbano consegnare dei prodotti o eseguire lavori e servizi), renderà la propria consueta prestazione lavorativa in base alle turnazioni che verranno stabilite dalla scrivente nel decreto settimanale di volta in volta adottato. Nei restanti giorni del suddetto periodo, stante l'impossibilità al ricorso al lavoro agile per la peculiarità delle loro mansioni, tale personale è esentato dal servizio. Tale periodo di esenzione costituisce a tutti gli effetti servizio prestato ai sensi dell'art. 87, comma 3, del D.L. n. 18/2020.

Art. 3 Di stabilire che - a prescindere dai suddetti decreti settimanali che la scrivente adotterà nel periodo 18 maggio – 31 luglio 2020 per individuare e definire in anticipo i giorni e le unità di personale che svolgeranno la prestazione lavorativa in sede - tutto il personale tecnico e amministrativo resterà ad ogni modo a disposizione del Conservatorio garantendo la reperibilità e, laddove necessaria, pure la presenza presso i locali dell'Istituzione per eventuali ulteriori esigenze connesse al funzionamento amministrativo-didattico della stessa, anche derivanti dall'insufficienza di dotazioni informatiche da parte dell'amministrazione. Nel qual caso il servizio in presenza dovrà essere assicurato dal personale amministrativo ordinariamente adibito all'attività di interesse con comunicazione anche solo telefonica nella giornata precedente e di n. 1/2 unità di personale coadiutore, con comunicazione anche solo telefonica nella giornata precedente, per garantire l'apertura del Conservatorio, e i servizi di presidio e pulizia essenziale dei locali, che verranno individuati in base all'idoneità alle mansioni oppure in subordine in base alla disponibilità.

Art. 4 Il presente Decreto è dichiarato efficace ed immediatamente esecutivo.

Il Presidente

F.to Prof.ssa Concetta Nicolosi